

## REGOLAMENTO (CE) N. 501/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2001

## relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili siglato il 9 dicembre 1988 <sup>(3)</sup>, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 maggio 2000 <sup>(4)</sup>, prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra esercizi contingentali.
- (2) Il 29 dicembre 2000, la Repubblica popolare cinese ha presentato una richiesta riguardante l'uso anticipato di quantitativi compresi nei limiti quantitativi per il 2001.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei

prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, e indicati nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, secondo le modalità indicate nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica all'esercizio contingente 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 367 del 31.12.1988, pag. 75.

<sup>(4)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.